



COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI

PROVINCIA DI ROVIGO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31

SESSIONE SEDUTA Pubblica DI Prima CONVOCAZIONE

O G G E T T O

**APPROVAZIONE VARIANTE AL REGOLAMENTO EDILIZIO ART. 15
ALLEGATO AL P.R.G. COMUNALE, GIA' ADOTTATO CON DELIBERA DI C.C.
N.RO 26 DEL 17/07/2017**

L'anno duemiladiciassette addì venticinque del mese di settembre alle ore 20:45, nella sede del Comune di Pettorazza Grimani previa convocazione con avvisi scritti inviati in tempo utile al domicilio dei Sigg. Consiglieri, si è convocato il Consiglio Comunale

COGNOME E NOME	Presente/Assente
Bernardinello Gianluca	P
GRASSETTO Andrea	P
NEODO Roberto	P
SAMBIN Paolo	P
SAMBIN Andrea	P
BETTINELLI Gianpaolo	P
LITTAME' Viviana	A
ROMAGNOLO Katia	P
MAZZETTO Pino	P
BRAGGION Elena	P
GIROTTA ENRICO	P

(P)resenti 10 (A)ssenti 1

Assiste alla seduta il Sig. BONIOLO ERNESTO in qualità di Segretario Comunale.

Il Sig. Bernardinello Gianluca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Sigg.

SAMBIN Paolo

SAMBIN Andrea

BRAGGION Elena

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

N Deliberazione Immediatamente eseguibile

E' presente l'Ass.esterno GIRALDIN Silvia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Premesso che:

- questo Comune è dotato di P.R.G. approvato con delibera della G.R. Veneto n.ro 3197 del 08/11/2002;
- è stata approvata la variante parziale ai sensi dell'art. 50 L.R. 61/1985 mediante delibera di C.C. n.ro 27 del 26/09/2003
- è stata approvata la variante parziale ai sensi dell'art. 50 L.R. 61/1985 n.ro 26 del 26/7/2016
- è stata approvata la variante parziale ai sensi dell'art. 50 L.R. 61/1985 n.ro 40 del 28/12/2016

CHE con propria precedente delibera di C.C. n.ro 26 del 17/07/2017 è stata adottata la variante all'art. 15 del Reg.to Edilizio, ai sensi dell'art. 50 comma 4^a lettera L) della L.R. 61/1985

CHE detta variante, consente ai possessori di appezzamenti di terreno di modeste dimensioni e comunque non meno di 5000 mq., di poter realizzare manufatti modulari a pannello tipo prefabbricato, anche leggero o in legno (coperture tradizionali), interamente chiuse le cui dimensioni già stabilite in mq. 50,00 abbia ad avere anche un'altezza adeguata di mt. 4,50 così da poter meglio usufruire per il deposito di attrezzature e macchinari utilizzati (anziché con altezza massima di cm. 2,70 come già prevista);

CHE la modifica di tali norme ricade tra le possibilità descritte dall'art. 50 della L.R. 61/1985 comma 4^o lettera L)

RITENUTO pertanto con l'adozione è stata succeduta dalla pubblicazione e per 10 giorni sia presso l'albo online della Provincia di Rovigo, che a quello del Comune di Pettorazza Grimani, così come certificato dai responsabili degli enti citati;

CHE dopo la pubblicazione effettuata al termine del periodo prescritto non sono intervenute osservazioni e/o opposizioni da parte degli interessati.

CHE tale articolo riscritto troverà unica aggiunta come di seguito indicato:

art. 15

..omississ..

- Manufatti da adibire a ricovero attrezzi realizzate in strutture modulari a pannello tipo prefabbricato, anche leggero o in legno (coperture tradizionali), interamente chiuse sui lati le cui dimensioni massime siano di cm. 270 **in altezza misurata nella quota massima intradosso solaio copertura**, con superfici coperte max **20,00 mq.** tale intervento potrà essere autorizzato solo se realizzati a distanza dai confini di cui analoga costruzione soggetta a **permesso di costruire**, fatta salva l'autorizzazione del proprietario confinante per distanze inferiori. Tali strutture potranno autorizzarsi fino ad un massimo di mq. 50,00 di superficie coperta qualora l'area in proprietà (o altro diritto reale di godimento) su cui ricade il manufatto sia di superficie ampia e in ogni caso maggiore di mq. 5.000 e **con un'altezza massima misurata anche in quota media, di mt 4,50;**

Richiamato l'art. 78, commi 2 e 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che:

"2. Gli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se

non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

4. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione, sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini, è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico."

Dato atto che questo Comune non è dotato del P.A.T., ne consegue che la variante al piano regolatore generale (PRG) avviene con la procedura prevista dai commi 6 e 7 dell'articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni.

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sul ruolo e competenze del Consiglio Comunale;

Ritenuto procedere alla votazione complessiva per l'approvazione della variante al Regolamento Edilizio allegato al Piano Regolatore Comunale così come in premessa riportato;

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano:

DELIBERA

Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di approvare così come approva la variante al Regolamento Edilizio nell'art. 15 - allegato al **Piano regolatore Comunale**, ai sensi dell'art. 50 comma 4 lett. L) e predisposta dal resp.le del settore tecnico RIZZI geom. Luca

Di dare atto che l'articolo 15 riscritto nella sola parte interessata alla modifica troverà unica aggiunta come di seguito indicato:

art. 15

..omississ..

- Manufatti da adibire a ricovero attrezzi realizzate in strutture modulari a pannello tipo prefabbricato, anche leggero o in legno (coperture tradizionali), interamente chiuse sui lati le cui dimensioni massime siano di cm. 270 **in altezza misurata nella quota massima intradosso solaio copertura**, con superfici coperte max **20,00 mq.** tale intervento potrà essere autorizzato solo se realizzati a distanza dai confini di cui analoga costruzione soggetta a **permesso di costruire**, fatta salva l'autorizzazione del proprietario confinante per distanza inferiori. Tali strutture potranno autorizzarsi fino ad un massimo di mq. 50,00 di superficie coperta qualora l'area in proprietà (o altro diritto reale di godimento) su cui ricade il manufatto sia di superficie ampia e in ogni caso maggiore di mq. 5.000 e **con un'altezza massima misurata anche in quota media, di mt 4,50;**

omissis

Di allegare il regolamento edilizio così come proposto incluso della sua modifica

Di incaricare il Responsabile dell'Area Tecnica a:

- provvedere agli adempimenti conseguenti previsti dagli art 50 commi 6 e 7 della L.R. 61/85 e dall'art. 39 del decreto legislativo n. 33/2013;
- di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio ON-LINE e qui in seguito ne assumerà la piena efficacia ai sensi dell'art. 50 comma 8 della L.R. 61/85

Di trasmettere copia del provvedimento con gli allegati alla Regione Veneto.

UFFICIO: TECNICO

OGGETTO DELLA PROPOSTA:

***APPROVAZIONE VARIANTE AL REGOLAMENTO EDILIZIO ART. 15 ALLEGATO AL
P.R.G. COMUNALE, GIA' ADOTTATO CON DELIBERA DI C.C. N.RO 26 DEL 17/07/2017***

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. 18.8.2000 n. 267 si esprime parere:

• **in ordine alla regolarità tecnica:**

Favorevole

Pettorazza Grimani, 13-09-2017

Il Responsabile del servizio
F.to RIZZI LUCA

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. 18.8.2000 n. 267 si esprime parere:

• **in ordine alla regolarità contabile:**

Favorevole

Pettorazza Grimani, 13-09-2017

Il Responsabile del servizio
F.to Bernardinello Gianluca

VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Il Presidente
F.to Bernardinello Gianluca

Il Segretario Comunale
F.to BONIOLO ERNESTO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N. Reg.

Il/La sottoscritto addetto/a alle pubblicazioni certifica che l'avanti esteso verbale viene pubblicato il giorno
all'Albo Pretorio del Comune, ove resterà esposto per 15
giorni consecutivi (art. 124, del T.U. Ord. Enti Locali ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267).

IL/LA ISTRUTTRICE AMMINISTRATIVA
F.to LODO GIUSEPPINA

E' Copia conforme all'originale da servirsi per uso amministrativo.

Addi

IL/LA ISTRUTTRICE AMMINISTRATIVA
LODO GIUSEPPINA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il/La sottoscritto/a addetto/a alle pubblicazioni, visti gli atti d'ufficio,
Visto il T.U. Ord. Enti Locali ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal
, come prescritto dall'art. 124, del T.U. Ord. Enti Locali ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
- E' divenuta esecutiva il giorno

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del T.U. ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

dalla Residenza comunale, li

IL/LA ISTRUTTRICE AMMINISTRATIVA
LODO GIUSEPPINA